



# COMUNE DI NISSORIA

Il sottoscritto ~~Messo Notificatore~~ **Provincia di Enna**

ATTESTA

che copia del presente regolamento  
è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune  
dal 25-03-1999 al 9-04-1999 e registra-  
to al rep. N. 59 del Registro delle  
pubblicazioni.

*Allegato alle  
delibere di C.C.  
n. 04/99*

IL MESSO ~~NOTIFICATORE~~ *[Signature]*

## REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

Approvato con consiliare n° 35 dell'8.08.1992 e modificato con  
Consiliare n° 53 del 16.10.1995 e n° 04 del 19.01.1999

## ART. 1

### PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

In conformità e nel rispetto delle norme legislative, il presente regolamento fissa i attraverso i quali procedere alla erogazione dell'assistenza economica ai cittadini meno ambienti, nello sforzo istituzionale di garantire nel medio e/o breve periodo ad ogni cittadino bisognoso un accettabile tenore di vita.

Il presente regolamento si prefigge altresì di recuperare e mantenere ad uno stato di decorosa vivibilità categorie di persone che, per fattori socio-ambientali, sono vittime di esiti emarginanti e di fenomeni di degrado sociale.

## ART. 2

### FORME DI ASSISTENZA

Il Comune si fa carico di tutte le forme di assistenza previste dall'art. 3 della L.R. n° 1/79 e degli artt. 3 e 16 della L.R. di riordino n° 22 del 9/5/1986:

- A) Ricovero minori presso istituti di beneficenza e di istruzione;
- B) Ricovero degli anziani ed adulti inabili;
- C) Interventi a favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- D) Affidamento di minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare;
- E) Assistenza economica: continuativa, temporanea, straordinaria;
- F) Assistenza domiciliare;
- G) Prestazione in favore della famiglia;
- H) Centri diurni e comunità alloggio per minori ed anziani inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- I) Soggiorni di vacanze;
- L) Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto
- M) Assistenza post-penitenziaria (per la durata di mesi 12);
- ~~N) Assistenza in favore di soggetti tossicodipendenti, handicappati e/o socialmente emarginati;~~
- O) Assistenza Enti soppressi EX D.P.R. n° 245/85;
- P) Assistenza ai minori illegittimi o riconosciuti dalla sola madre (art. 12 L.R. n° 33/91);
- Q) Assegno economico per servizi a favore della collettività;
- R) Assistenza agli studenti bisognosi mediante concessione in comodato di libri di testo

**Interventi assistenziali a favore di cittadini meno abbienti:  
Regolamento sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali**

### PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

Il presente regolamento si prefigge il raggiungimento di un duplice scopo: più precisamente, di procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del Comune e di definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente locale

istituzionalmente detentore di tali funzioni, nelle condizioni di provvedervi..

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano in prestazioni economiche dirette e non economiche e sono finalizzate a garantire al cittadino, in stato di bisogno, mezzi di sussistenza adeguate al fine di risolvere gravi situazioni esistenziali carenti sotto il profilo reddituale ed economico.

I suddetti interventi tendono a realizzare la uniformità nelle prestazioni e ad assicurare parità di trattamento a parità di bisogno.

Sono rivolti ai cittadini e/o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune che versano in condizioni e stati di disagio; sono altresì rivolti ai cittadini non residenti, ma solo per prestazioni di caratteri urgente.

Al fine di migliorare i rapporti con l'utenza si ritiene, in osservanza alle normative vigenti e agli accordi contrattuali introdurre, nel presente regolamento la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni assistenziali, applicando le norme della autocertificazione di cui alla legge 4 Gennaio 1968, n° 15 e tutte le istruzioni diramate dalle varie circolari ministeriali e assessoriali.

#### ART. 2/bis

#### DOMICILIO DI SOCCORSO

- 1) domicilio di soccorso è prescritto per l'accesso ai servizi di assistenza economica, assistenza domiciliare, servizi a favore della collettività assistenza agli studenti bisognosi mediante concessione in comodato di libri di testo, e si realizza allorchè il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato italiano;
- 2) Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune;
- 3) Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito;
- 4) Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

#### ART. 3

#### RICOVERI

*(Requisiti dei soggetti destinatari e modalità di intervento)*

#### A) RICOVERO MINORI:

Questa forma assistenziale va attuata nei confronti dei minori facenti parte dei nuclei familiari indigenti e particolarmente bisognosi e va considerata come un servizio finalizzato a rimuovere le cause che determinano situazioni di emarginazione individuale.

Si esplica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso istituti di beneficenza e di istruzione giusto elenco dell'Assessorato Reg.le Enti Locali, con assunzione degli oneri delle rette di mantenimento con pernottamento o a carattere diurno a totale carico del Comune. Sono destinatari del presente articolo:

- 1) i minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- 2) i minori figli di ragazza madre e/o di coniugi separati o in corso di separazione che dimostrino di non possedere, singolarmente o congiuntamente, i mezzi economici per provvedere al loro mantenimento e alla loro istruzione;
- 3) minori orfani di uno o di entrambi i genitori che non godono di altra forma di assistenza (per es. ex E.N.A.O.L.I.);
- 4) minori che appartengono a famiglie bisognose con quattro o più figli a carico e i cui limiti di reddito non superino quelli del minimo vitale;
- 5) minori appartenenti a famiglia di detenuti, vittime del delitto, tossicodipendenti o alcolizzati cronici;
- 6) minori figli di genitori emigrati all'estero.

I soggetti per beneficiare del presente articolo devono inoltrare domanda su apposito modulo nella quale debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità i seguenti dati:  
- situazione di famiglia, residenza e nascita.

**Inoltre debbono allegare:**

- 1) certificato di vaccinazione del minore;
- 2) dichiarazione attestante il reddito (mod. 740, 101, 201, atto notorio) o altra documentazione attestante i requisiti giuridici previsti dal presente articolo;

**B) RICOVERO ANZIANI ED ADULTI INABILI:**

Ferma restando la volontà di privilegiare il mantenimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di appartenenza e quindi di avviare una rete di servizi prevalentemente aperti in grado di rimuovere ogni condizione di bisogno individuale o collettivo che possa determinare l'allontanamento e, fino a quando l'assistenza domiciliare avrà piena ed effettiva attuazione tale forma assistenziale va attuata nei confronti di anziani ed adulti inabili, residenti nel Comune da oltre un anno, soli privi di persone in grado di accudirli, gravemente ammalati, in oggettivo stato di bisogno economico. Il presente servizio si applica attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso istituti di assistenza e beneficenza, giusto elenco dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali. Autorizzati dal Comune e/o sulla base di segnalazioni effettuate dalle autorità locali di P.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 del T.U.R.S..

Tutti i soggetti beneficiari del presente servizio partecipano al costo del servizio stesso ovvero dalla retta di ricovero in proporzione al reddito personale goduto a qualsiasi titolo, anche se di importo inferiore ai limiti previsti per l'accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali.

### *La misura di compartecipazione e così fissata:*

- 50% del reddito personale per i soggetti autosufficienti;
- 65% del reddito personale per soggetti in condizioni di parziale o totale non autosufficienza (invalidità) non inferiore al 67%;

Le suddette quote di compartecipazione saranno rimosse nei modi e nelle forme di legge dal Comune direttamente dagli utenti o dai loro familiari.

La erogazione delle rette di mantenimento, sia diurno sia con pernottamento, rimane comunque a totale carico dell'Ente; così come rimane a carico dell'Ente anche l'eventuale quota integrativa da corrispondere agli Istituti autorizzati qualora l'Azienda U.S.L. accerti una invalidità superiore al 67%. Dei provvedimenti di ricovero adottati in favore di anziani ed adulti inabili si dà comunicazione alla Prefettura.

I soggetti che intendono beneficiare del presente articolo devono inoltrare domanda su apposito modulo nella quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità i seguenti dati anagrafici e debbano produrre la seguente documentazione:

- situazione di famiglia, nascita e residenza;
- certificazione attestante il reddito proprio complessivo posseduto (mod. 740, 201, 101 etc.);
- certificato medico rilasciato dall'A.U.S.L. attestante l'autosufficienza o la non autosufficienza.

## **ART. 4**

### **PREMESSA METODOLOGICA E QUOTA BASE ASSISTENZA**

#### ***ASSISTENZA ECONOMICA:***

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano in condizioni di estremo disagio economico.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni erogate in denaro, garantiscono, a tutti coloro che posseggono i requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, un minimo livello di vivibilità e di decoro.

Al fine di superare tutte le inadeguatezze e le incertezze dovute ai criteri estemporanei e discrezionali, è indispensabile, in linea prioritaria definire e quantificare il concetto di quota base di assistenza ovvero la soglia minima di reddito al di sotto del quale non è possibile soddisfare le esigenze fondamentali della vita. Pertanto, in considerazione degli insufficienti finanziamenti derivanti dalla legge di riordino dei servizi socio-assistenziali, dalle difficoltà finanziarie dovute al numero non esiguo degli assistiti, al fine di non gravare il bilancio comunale di oneri troppo onerosi, si ritiene di fissare la quota base di assistenza all'importo pari alla rendita assistenziale della categoria Invalidi Civili al primo Gennaio di ogni anno, applicando al nucleo familiare la seguente tabella:

- Capo famiglia: rendita assistenziale I.C.
- Coniuge a carico: £. 30.000-

- Familiari a carico (fino a 14 anni) £. 20.000
- Altri familiari (fino 18° anno) £. 10.000

**L'ASSISTENZA ECONOMICA SI ARTICOLA IN:**

- A) **CONTINUATIVA**
- B) **STRAORDINARIA**
- C) **AFFIDAMENTO DI MINORI**

***Prestazioni sostitutive della famiglia.***

L'affidamento presso persone o comunità di tipo familiare preferibilmente con figli, concepito come prestazione sostitutiva della famiglia, è disposto dal Comune su proposta dell'Ufficio di Servizio Assistenza e Solidarietà Sociale che potrà avvalersi in forma oltremodo riservata, di un elenco di nuclei disponibili ad accogliere tali minori.

Per procedere all'affidamento è necessario il consenso dei genitori esercenti la Patria Potestà o del Tutore nonché sentire il minore che abbia compiuto il 12° anno di età.

In attuazione di un provvedimento dell'autorità minorile si osservano scrupolosamente le disposizioni di legge contenuti negli art. 4 e 5 della legge Regionale n° 184 del 4/5/1983 ovvero si indicano: le motivazioni, il periodo, i poteri riconosciuti all'affidatario etc..

Ad ogni famiglia singola affidataria non possono essere affidati più di due minori salvo che non si tratti di minori dello stesso nucleo familiare.

Ai nuclei affidatari va garantito, se necessario un sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui è stato accolto sulla base di uno specifico regolamento-tipo Comunale che regoli tutte le procedure e che dovrà essere adottato successivamente.

Sono soggetti destinatari tutti i minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare e per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare di origine risulti pregiudizievole ad una equilibrata crescita psico-fisica ed al libero sviluppo della loro personalità.

**ART. 5**

**- A - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA**

Per assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota corrispondente alla quota assistenziale I.C. e la totalità delle risorse di cui dispone il nucleo e/o la persona che ne fa richiesta.

L'assistenza continuativa è concessa dal Comune, mediante atti deliberativi di G.C., a tempo indeterminato con revisione trimestrale ed erogazione bimestrale, ai cittadini residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta e per i quali non sussistono le

seguenti condizioni di esclusione:

- A) reddito complessivo superiore alla rendita assistenziale;
- B) proprietà di beni immobili (case - terreni), tenuto conto della loro commerciabilità, dell'uso a cui vengono adibiti del reddito che producono;
- C) fruizioni di altre forme di assistenza (ex E.N.A.O.L.I. - A.N.M.I.L. - ricovero minori - INAIL ed altri Enti e D.P.R. 245/85);

*Sono soggetti destinatari dell'assistenza continuativa cittadini residenti che appartengono alle seguenti categorie:*

- A) **VEDOVA** priva di contributi da parte di qualsiasi Ente o in possesso di pensione o contributi inferiori alla quota assistenziale I.C.;
- B) **RAGAZZA MADRE** sola o convivente con la famiglia di origine;
- C) **DONNA SEPARATA** sola o convivente con la famiglia di origine;
- D) **SOGGETTI CON GRAVI HANDICAPS** senza pensione, non ricoverati presso istituti di cura;
- E) **ORFANA** di entrambi i genitori, nubile e maggiorenne;
- F) **FAMIGLIA** di detenuti o vittima del delitto;
- G) **EX DETENUTI**, con assistenza mensile di 12 mesi;
- H) **SOGGETTI** vittime di gravi fenomeni di emarginazione sociale: tossicodipendenti, profughi, barboni, alcolizzati cronici soggetti affetti da AIDS;
- I) **FAMGLIA** di militare di leva (relativo al periodo di servizio).

I soggetti che intendono beneficiare del presente articolo devono inoltrare domanda su apposito modulo nella quale debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

- situazione di famiglia, residenza e nascita;
- reddito complessivo percepito dal nucleo familiare riferito all'anno in cui si inoltra l'istanza.

*Inoltre, a richiesta dell'ufficio debbono esibire:*

- documentazione attestante il reddito (mod. 740, 101, 201) o altra documentazione attestante i requisiti giuridici del presente articolo;
- documentazione attestante lo stato patrimoniale del nucleo familiare.

L'ammissione all'assistenza continuativa viene disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ad eccezione dell'istanza di proroga la cui decorrenza è fissata dal 1° Gennaio di ogni anno.

## ART. 6

### B - 1 ASSISTENZA STRAORDINARIA

Per assistenza straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista, improvvisa, eccezionale, la cui incidenza sull'economia del nucleo familiare è tale da richiedere un intervento urgente, di

entità rilevabile, non configurabile nella precedente casistica.

L'eccezionale gravità della situazione che comunque deve essere comprovata da idonee certificazioni, viene determinata essenzialmente dallo sfratto esecutivo, dal furto di strumenti e/o animali necessari ed indispensabili allo svolgimento della propria attività lavorativa, da incendio dell'abitazione, da danni alluvionali, da interventi medico - chirurgici complessi e delicati comportanti rilevanti oneri a carico del richiedente, da spese per trasporto funebre dall'estero o da altro Comune, da sciagure automobilistiche, calamità naturali, da frequenti spese mediche non rimborsabili dall'U.S.L., da altre situazioni improvvise ed impreviste, contingenti e familiari o personali non espressamente citate, valutate dall'Ufficio del servizio sociale. Tali situazioni di norma sono dettate da uno stato fisico o psichico da giustificare la necessità delle prestazioni

L'importo da erogare, determinato sulla base dell'accertamento, della valutazione e delle proposte dell'Ufficio del servizio sociale, viene concesso dal Comune su **Determinazione del Sindaco.**

L'entità dell'importo è variabile a secondo della gravità della situazione, comunque non può superare la somma di **£. 2.000.000=.**

Per casi urgenti e comprovanti, su proposta dell'Ufficio del Servizio Sociale il Sindaco può disporre il pagamento dei sussidi straordinari tramite l'Economato.

A tal proposito, verrà adottato all'inizio di ogni esercizio finanziario apposito atto deliberativo di impegno-spesa, rinnovabile ad esaurimento della somma impegnata.

Sono soggetti destinatari tutti i cittadini residenti che si trovano nelle situazioni sopramenzionate il cui reddito familiare complessivo, di norma non superi il doppio dell'importo della rendita assistenziale I.C..

Si prescinde da tali limiti per casi eccezionali, valutati dal servizio sociale, i cui oneri risultano abbastanza gravosi per lo stesso richiedente.

In tali casi, comunque, tali limiti non debbono essere superiori al quadrupolo della suddetta rendita.

Tutti i soggetti per beneficiare del presente articolo debbono inoltrare domanda su apposito modulo, nella quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- situazione di famiglia, nascita e residenza;
- reddito complessivo percepito dal nucleo familiare. Debbono corredare la richiesta con la seguente documentazione:
  
- Situazione reddituale (mod.740, 201, 101 o atto notorio);
- Certificazione attestante la veridicità delle situazioni dichiarate (sentenze, perizie tecniche, cartelle cliniche, fatture ecc.).

## **B - 2 SUSSIDI STRAORDINARI "UNA TANTUM":**

- Per rimborso acquisto occhiali;
- protesi;
- apparecchi acustici;
- apparecchi ortopedici;

Sono erogati a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute da singoli e /o da nuclei familiari bisognosi per l'acquisto delle sopradette apparecchiature. Vi provvede il Comune con determinazione del Sindaco sulla base delle relazioni redatte dall'ufficio del servizio sociale.

L'entità dell'importo resta fissato aprioristicamente in £.100.000 per quanto riguarda l'acquisto a proprie spese di occhiali da vista e di apparecchio acustico; £.200.000 per quanto riguarda le protesi dentarie e gli apparecchi ortopedici.

I soggetti per beneficiare del seguente articolo devono inoltrare domanda su apposito modulo nella quale debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

- Situazione di famiglia, residenza e nascita;
- reddito complessivo percepito dal nucleo familiare;

*devono allegare:*

- 1) fattura dell'acquisto effettuato e a richiesta dell'ufficio debbono esibire:
  - documentazione attestante il reddito (mod.740, 101, 201 o atto notorio) o altra documentazione attestante i requisiti giuridici previsti dal presente articolo.

### **B - 3 SUSSIDI STRAORDINARI "UNA TANTUM "** *a carattere perequativo*

I sussidi straordinari "UNA TANTUM" a carattere perequativo sono erogati essenzialmente a beneficio dei giovani disoccupati che fanno parte di nuclei familiari bisognosi con più di quattro figli a carico, onde sopperire alla persistente e generalizzata crisi occupazionale.

L'entità dell'importo resta fissato aprioristicamente in £.100.000 pro-capite.

Viene erogato una volta l'anno per persona e vi provvede il Comune mediante determinazione del Sindaco sulla base delle relazioni stilate dall'ufficio dei servizi sociali.

Si utilizzano a tale scopo anche le somme accreditate a favore del comune da parte della Prefettura.

In questo caso, la G.C. adotta formale atto deliberativo l'Ufficio competente trasmette di volta in volta alla Prefettura rendiconto circa l'erogazione delle somme assegnate.

Soggetti destinatari sono tutti i giovani disoccupati residenti, facenti parte di nuclei familiari in oggettivo stato di bisogno economico e i cui redditi familiari non superino la rendita assistenziale I.C.

I soggetti, per beneficiare del presente articolo devono inoltrare domanda su apposito modulo nella quale debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

- situazione di famiglia, nascita e residenza;
- reddito complessivo percepito dal nucleo familiare.

**Debbono allegare:**

- certificato di disoccupazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

**B - 4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO ECONOMICO  
IN FAVORE DELLA FAMIGLIA PER NASCITA FIGLI**

Sono destinatari del contributo di cui al presente punto esclusivamente i residenti del Comune di Nissoria. Il contributo è da ritenersi alternativo a qualsiasi altro tipo di assistenza e viene determinato nella misura di £. 500.000= per la nascita del primo figlio e di £. 750.000= per la nascita dei successivi figli.

Per potere accedere al beneficio di cui al precedenté comma il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di £. 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità familiare a carico.

I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza allegando idonea documentazione comprovante il reddito complessivo familiare e la consistenza del proprio nucleo familiare.

**ART. 7**

**ASSISTENZA AI MINORI ILLEGITTIMI  
O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE**

La L.R. 23/05/91 n° 33, art. 12 ha posto a carico dei Comuni di residenza l'onere per l'assistenza ai minori illegittimi e riconosciuti dalla sola madre.

***SOGGETTI ASSISTIBILI:***

Minori da 0 a 18 anni, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dalla madre che provvede direttamente alla prole e la cui condizione economica sia tale da non garantire alla stessa i mezzi per una normale assistenza (di norma il reddito inferiore per particolari situazioni familiari viene elevato al "minimo vitale" intendendosi il reddito corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata)

Ai minori di cui sopra sono assimilati quelli riconosciuti anche o solo dal padre naturale, semprechè lo status del padre naturale si identifica nell'indigenza o povertà relativa; tale assistenza spetta anche ai familiari o parenti fino al terzo grado che provvedono direttamente al mantenimento del minore invece del genitore.

**ESPOSTI ALL'ABBANDONO:** per i minori abbandonati, figli di ignoti, nati nel Comune di Nissoria, fuori dal matrimonio e denunciati allo Stato Civile come figli d'ignoti, si favorirà, in collaborazione del tribunale dei minorenni, l'inserimento stabile in una normale famiglia mediante l'istituto dell'adozione.

**INTERVENTO ASSISTENZIALE:** alle madri nubili o ai padri che hanno riconosciuto il minore, in possesso dei requisiti di legge di assistibilità e che provvedono direttamente al mantenimento dei figli viene erogato un assegno economico mensile dell'importo di £.250.000= per ciascun minore.

L'importo di cui sopra viene ulteriormente aumentato di £. 50.000 mensili per ogni minore con handicaps adeguatamente documentati.

I soggetti che intendono beneficiare del presente articolo devono inoltrare domanda su apposito modulo nella quale devono dichiarare, sotto la propria responsabilità i seguenti dati:

- data di nascita del minore;
- stato civile del genitore che provvede al mantenimento del figlio;
- stato di famiglia;
- l'impegno a provvedere direttamente al mantenimento del figlio per il quale si chiede l'assistenza;
- il reddito complessivo del nucleo familiare.

***Devono allegare:***

- atto di riconoscimento, se questo sia avvenuto dopo la nascita o con sentenza, che dichiari la filiazione naturale.

Inoltre a richiesta dell'Ufficio debbono esibire eventuale altra documentazione attestante i requisiti giuridici del presente articolo. Tale assistenza è dovuta dal giorno della nascita del minore ove la relativa richiesta venga inoltrata entro sei mesi dalla nascita o, diversamente, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e viene corrisposta, perdurando lo stato di bisogno del nucleo familiare, fino alla data del compimento del 18° anno di età dell'assistito.

***CAUSE CHE DETERMINO LA CESSAZIONE DELL'ASSISTENZA:***

***tale assistenza cessa automaticamente per i seguenti motivi:***

- reddito superiore alla fascia fissata;
- per sopravvenuta morte, o raggiunti limiti di età di 18 anni dell'assistito;
- per trasferimento dell'assistito fuori del Comune;
- in caso di ricovero del minore presso qualsiasi istituto;
- per matrimonio della madre o del padre naturale semprechè cambiano le situazioni economiche di questi;
- per adozione o per legittimazione del minore;
- in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di allontanamento del medesimo dal nucleo familiare o di decadenza della patria potestà.

Qualora sia intervenuta la cessazione dell'assistenza per uno dei motivi avanti enunciati, la riammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di nuova documentata istanza e nuovi accertamenti dell'Ufficio Sociale. L'eventuale riammissione sarà disposta con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Le madri o padri naturali in possesso dei requisiti di legge per l'assistibilità, che provvedono direttamente al mantenimento dei figli, possono avanzare richiesta di assistenza economica straordinaria per i suddetti minori, qualora esistono particolari situazioni di bisogno.

*Le forme previste di assistenza economica straordinaria sono le seguenti:*

- 1) **"BUONI ACQUISTO LIBRI"** in favore degli assistiti che, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, proseguono gli studi superiori. I buoni potranno essere concessi sino al compimento del 18° anno di età del giovane, per la frequenza di una scuola d'istruzione secondaria di 2° o di formazione professionale e sino al compimento del 26° anno di età per la frequenza dell'istituto universitario.

Tale assistenza è subordinata alla presentazione d'apposita istanza in carta semplice, avanzata dalla madre o dal padre naturale o dal giovane, se maggiorenne, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato d'iscrizione scolastica;
  - b) elenco dei libri di testo occorrenti, con a fianco indicato il prezzo di ciascun libro, debitamente vistato dall'autorità scolastica
- 2) **"CONTRIBUTO"** di £. 1.000.000 "una tantum" per costituzione di nucleo familiare stabile da parte dei genitori naturali, con conseguente cessazione della assistenza economica ordinaria.

**OBBLIGHI DEL COMUNE:** IL Comune cura trimestralmente l'invio al Tribunale dei minorenni di Caltanissetta ed al Giudice Tutelare competente, gli elenchi riguardanti qualsiasi variazione lo status dei minori (ammissione all'assistenza, cessazione dell'assistenza per raggiunti limiti di età, per avvenuto matrimonio del padre o della madre naturale, o trasferimento in altro Comune).

## ART. 8

### ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, domestico, infermieristico, medico, all'utente solo ed in difficoltà, presso il suo domicilio.

Sono soggetti destinatari dell'assistenza domiciliare, la quale si articola in prestazione di varia natura, in rapporto alle esigenze dell'utente alle risorse disponibili, le persone anziane che vivono sole, che sono parzialmente autosufficienti e/o che fanno parte di nuclei familiari che non sono in condizioni di accudirli e di svolgere a pieno il compito assistenziale necessario.

Il presente servizio è regolamentato da appositi atti deliberativi ed disciplinato dalle disposizioni contenute nelle LL.RR. N° 16/86 e N°22/86

## ART. 9

### SOGGIORNI CLIMATICI, MARINI E MONTANI

E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani ad inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale.

Il servizio per soggiorni climatici, marini e montani e termali può essere fruito dagli anziani di ambo i sessi residenti in questo Comune che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno se donne.

Gli interessati, per beneficiare del servizio predetto, entro 30 gg. dalla pubblicazione del relativo avviso, dovranno presentare istanza in carta semplice a questo Comune - Ufficio Solidarietà Sociale - corredata dalle seguente documentazione, anch'essa in carta semplice:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti separatamente il reddito personale complessivo dell'anziano e dei componenti il suo nucleo familiare; resta ferma la facoltà del Comune di accertare le condizioni economiche e finanziarie dell'istante;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- certificato medico da cui risulti che l'anziano è stato sottoposto a visita e che le condizioni fisiche dello stesso sono tali da essere ritenute in grado di godere di vacanze, di cure climatiche o termali;

L'ufficio comunale solidarietà sociale, sulla scorta delle domande pervenute nei termini, stabiliti formerà apposita graduatoria, sulla base del reddito complessivo goduto da ciascun istante, con precedenza ai possessori dei redditi più bassi e, in caso di uguale reddito, ai più anziani di età e a chi non è mai andato o a chi ha partecipato meno degli altri;

La graduatoria sarà approvata dalla commissione consultiva anziani;

Saranno avviati ai soggiorni climatici gli anziani secondo quanto previsto annualmente dalle fasce di reddito dalla Regione Siciliana;

Gli anziani saranno avviati ai soggiorni accompagnati da animatori nella misura prevista annualmente dalle circolari dell'Assessorato Regionale EE.LL. con diritto di trattamento di missione spettante;

Gli anziani dovranno essere accompagnati per tutta la durata del soggiorno da un infermiere professionale o da un assistente sanitario;

Gli anziani ed il personale accompagnatore saranno assicurati in caso di morte o di infortunio.

Il servizio rimane disciplinato dalle disposizioni contenute nelle leggi regionali

## ART.10

### CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA E DI INCONTRI

Il centro diurno è una struttura territoriale articolata e flessibile che rimane aperta almeno 10 ore al giorno, in orari adatti a soddisfare le esigenze dell'utenza.

**Sono soggetti destinatari del servizio:**

- i minori;
- gli anziani inabili;
- gli handicappati non gravi.

Il centro diurno, nel quale si organizzano molteplici attività a carattere ricreativo - culturale, si configura come luogo di attrazione di incontro, di vita, di relazione e ha lo scopo di favorire processi di integrazione e di socializzazione.

Lo standard organizzativo del centro prevede la presenza del responsabile amministrativo, dell'assistente sociale, di animatori socio-culturali, di ausiliari generici e di infermieri professionali (anche in convenzione e / o eventuali volontariato).

Il funzionamento del centro è assicurato da un regolamento interno.

## ART.11

### FUNZIONI ASSISTENZIALI ENTI SOPPRESSI EX D.P.R. 245/85

L'obiettivo di fondo è rappresentato dalla realizzazione di una rete omogenea sul territorio ai quali i cittadini che ne hanno i requisiti possono accedere a parità di condizioni soggettive ed oggettive.

La prosecuzione delle prestazioni già assicurate dagli enti soppressi in favore dei destinatari sono state demandate ai comuni con L.R. N.22/86.

In particolare gli enti aventi finalità e compiti assistenziali quali subentrano i comuni in prosecuzione dell'attività svolta dalla Presidenza della Regione, sono:

- l'O.N.I.G. (Opera Nazionale Invalidi di Guerra).
- l'A.N.F.C.D.G. (Ass.ne Naz.le famiglie caduti e dispersi in guerra).
- l'A.N.M.I.L. (Ass.ne Naz.le Mutilati ed invalidi del lavoro).
- l'E.N.A.O.L.I. (Ente Naz.le Assistenza Orfani lavoratori).

Le prestazioni assistenziali riguardano la concessione di contributi e di sussidi agli aventi diritto (invalidi, orfani, figli di invalidi ecc.)

## ART.12

### ASSISTENZA EX ENAOLI

L'assistenza agli orfani viene concessa dal Comune mediante atti deliberativi di G.C.

Ai soggetti richiedenti appartenenti a nuclei orfanili già assistiti ai sensi della L.R. N.22/86, art.16 lett. i) e che comunque abbiano i requisiti indicati nel Regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 10.05.1975 viene concesso un contributo economico in forma continuativa nella misura di lire 100.000 mensili per ogni assistito.

L'assistenza viene concessa ai nuclei orfanili il cui reddito non superi la pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata, limite che viene elevato di lire 100.000 per ogni figlio carico.

Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo, dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare.

L'assistenza è soggetta a revisione semestrale da parte dell'Amministrazione concedente.

## ART. 13

### ASSISTENZA EX A.N.M.I.L.

Fino a nuove disposizioni di riordino, il Comune, di concerto con l'Associazione, garantisce l'erogazione dei sussidi e dei contributi agli invalidi e/o mutilati del lavoro nonché ai loro figli sulla base delle disposizioni contenute nei decreti assessoriali che disciplinano e regolano questa materia. All'erogazione annuale dei sussidi provvede il Comune mediante atti deliberativi di G.C.

## ART. 13/bis

### ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

- 1) Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo;
- 2) L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione, ed assistibili ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
- 3) I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza (mod. ALS/4 allegato), potranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere i servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
- interventi volti al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato
- interventi in materia di protezione civile;
- prestazioni di servizi alle persone assistite dal Comune.

4) Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera - ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile - avente per oggetto "Prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione", non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

5) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

6) I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia. In ogni caso, gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a quattro mesi lavorativi. *ANNULLATO DAL CORECO Centrale con dec. n. 1692/137 del 25*

7) Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno.

8) L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno, predisporrà, previa pubblicazione di avviso pubblico, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati, per attività socialmente utili.

9) I soggetti, di cui al precedente comma, verranno inseriti in elenco secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze favorevolmente istruite, salvo il disposto di cui al successivo comma.

10) Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via priorità, i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui ai precedenti artt. 5 e 6 ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle procedure ordinarie di cui ai precedenti commi.

11) L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

12) L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di cui al precedente comma 10 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

13) L'assegno economico per i servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

*\* ANNULLATO dal CORECO Centrale con dec. n. 1692/1376 del 25/02/99*

ART. 13/ter

## ASSISTENZA AGLI STUDENTI BISOGNOSI MEDIANTE CONCESSIONE COMODATO DI LIBRI DI TESTO

- 1) Qualora le agevolazioni economiche previste, con carattere di obbligatorietà e di uniformità di trattamento, dalle vigenti leggi per l'acquisto di libri di testo da parte degli studenti della scuola dell'obbligo non dovessero coprire l'intero costo dei libri di testo di cui gli studenti stessi sono tenuti a dotarsi, l'Amministrazione comunale può disporre, in alternativa all'intervento assistenziale "diretto" disciplinato dal presente articolo, la concessione in comodato di libro di testo in favore di studenti residenti nell'ambito del Comune le cui famiglie versano, per comprovate ragioni, in situazione di difficoltà economica,
- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
  - a) il responsabile dell'Istituto dovrà rimettere al Comune l'elenco degli studenti bisognosi che versano nelle condizioni sopra delineate, segnalando contestualmente i libri di testo da concedere in comodato e dichiarandosi disponibile a gestire il patrimonio librario che sarà costituito dal Comune ai fini del comodato stesso.
  - b) il servizio sociale comunale dovrà verificare lo stato di bisogno economico della famiglia degli studenti compresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) escludendo, in tale sede, i nominativi di studenti appartenenti a famiglie il cui disagio economico non è tale da precludere la possibilità di fare fronte all'acquisto dei libri di testo.

### ART. 13/quarter

#### PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E L'INCREMENTO DAL PATRIMONIO E PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO A STUDENTI BISOGNOSI

- 1) In presenza delle condizioni previste dal precedente articolo, il Comune provvederà all'acquisto dei libri di testo, segnalati dai Responsabili degli Istituti scolastici, con l'osservanza delle procedure previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di fornitura di beni.
- 2) I libri di testo acquistati dall'Ente saranno assegnati ai responsabili degli scolastici interessati, secondo il fabbisogno dagli stessi segnalato ai sensi del precedente articolo.
- 3) Gli stessi responsabili degli Istituti scolastici provvederanno a concedere in comodato i libri di testo, formati oggetto dell'assistenza, agli studenti bisognosi, facendo sottoscrivere dichiarazione di impegno a restituirli a conclusione dell'anno scolastico.
- 4) Il patrimonio librario costituito dal Comune resterà di proprietà dell'Ente e sarà gestito dagli Istituti scolastici interessati anche negli anni successivi al fine di praticare altri interventi assistenziali con le stesse procedure originarie, salva restando la possibilità di incrementare la dotazione libraria in caso di maggiore fabbisogno, di modifica o di aggiornamento dei libri di testo precedenti, di deterioramento dei libri originariamente forniti o per altre comprovate cause giustificative.
- 5) L'incremento della dotazione libraria verrà operato con l'osservanza delle procedure prescritte dal 1° comma del presente articolo,
- 6) I responsabili degli Istituti scolastici interessati rispondono della corretta gestione della dotazione libraria loro affidata. A tal fine, contestualmente all'affidamento, rilasceranno al Comune formale dichiarazione con la quale assumono l'impegno di gestire la dotazione libraria stessa in conformità alle disposizioni del presente regolamento e di presentare al Comune a conclusione di ogni anno scolastico, l'inventario aggiornato di tutti i libri concessi in uso all'istituto scolastico per le finalità assistenziali di cui al presente articolo; l'eventuale inutilizzabilità dei libri di testo per deterioramento, smarrimento o per altre cause, dovrà formare oggetto di apposito verbale che dovrà essere trasmesso in copia, contestualmente alla richiesta del fabbisogno librario annuale.
- 7) Alla eventuale rilegatura dei libri a causa di deterioramento connesso con il loro uso, provvederà il Comune, a seguito di specifica segnalazione da parte dei responsabili degli Istituti scolastici.

### ART. 14

## UFFICIO DI SERVIZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE

L'Ufficio della "Solidarietà Sociale" è una struttura finalizzata all'intervento, coordinamento ed alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio-assistenziale previste dalla legge di riordino n° 22/86.

L'Ufficio di servizio sociale, inoltre è la struttura di base, l'articolazione minimale presente nel Comune per fronteggiare la complessità degli interventi assistenziali sia che vengano gestiti direttamente, sia che vengano attivati con apposite convenzioni.

Svolge attività di informazione, d'indagine e documentazione, dei problemi e dei servizi presenti nel territorio.

Riferisce periodicamente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'immissione del soggetto all'assistenza economica e/o ai servizi assistenziali.

**Compiti e obblighi specifici di questo ufficio sono:**

- accertamento dei livelli di reddito dei nuclei familiari e/o dei singoli che richiedono prestazioni assistenziali a carattere economico e non;
- accertamento che la documentazione acclusa ad ogni richiesta sia completa ed esauriente, fissando termini perentori per la relativa integrazione;
- accertamento della sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento per ognuno dei servizi richiesti;
- segnala all'autorità giudiziaria minorile i casi di abbandono, di maltrattamenti, di disadattamento di minori;
- relaziona in merito a qualsiasi richiesta, a qualsiasi titolo, esprimendo il relativo parere preventivo, confermativo o negativo;
- disporre l'affidamento dei minori privi di idoneo ambiente familiare presso famiglie idonee;
- progettare ed attivare nuovi interventi assistenziali in forma diretta o convenzionata, nonché vigilare e verificare l'attuazione di quelli esistenti;
- promuovere ricerche ed indagine ai fini della costituzione di un completo sistema informativo socio-assistenziale;
- proporre di sospendere l'erogazione dei contributi economici e le prestazioni di servizi-assistenziali, qualora venga a conoscenza della cessazione dello stato di bisogno o della mancanza dei requisiti giuridici che danno diritto all'accesso;
- rendere annualmente un rapporto complessivo sulla conduzione del servizio integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti

### ART. 15

#### NORME GENERALI

La Giunta Comunale, ove disponga l'assistenza economica o un servizio assistenziale in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'Ufficio del Servizio Solidarietà Sociale si sia espresso negativamente, motiva i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura è osservata nel caso in cui il servizio sociale propone la concessione dell'assistenza economica o di un servizio assistenziale e la G.C. non accoglie la proposta.

### ART. 16

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, le successive modifiche che potranno essere apportate dalla legislazione vigente in materia in merito ai limiti di reddito e/o di età, si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte di questa Amministrazione.

#### **ART. 17**

#### **NORME FINALI**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente O.R.EE.LL., munito dagli estremi del provvedimento di esame da parte dalla CO.RE.CO..

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga quello approvato con delibera del C.C. 35 dell'8/8/1992 e consiliare n° 53 del 16.10.1995 e n° 4 del 19.01.1999